



1. A chi è rivolto l'obbligo ECM?

Dal 1 gennaio 2020 sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i professionisti iscritti all'Albo.

L'iscrizione all'Albo è pertanto il presupposto dell'obbligatorietà ECM, che inizierà dall'anno successivo alla data di prima iscrizione all'Albo (es: data iscrizione all'Albo 03/02/2024, inizio dell'obbligo ECM 01/01/2025).

Qualunque corso ECM svolto prima della data di decorrenza dell'obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali da maturare. Né potranno i crediti essere "conservati" per l'anno di effettiva obbligatorietà.

2. Mi sono iscritta all'Albo a triennio ECM iniziato: devo fare tutti i crediti del triennio o solo una quota parte?

Nel caso ci si iscriva all'Ordine con un triennio ECM già cominciato, escluso sempre l'anno di iscrizione all'Albo in cui non si è ancora in obbligo, andrà svolto solo il numero di crediti del triennio formativo residuale.

Es: mi sono iscritto all'Albo nel 2024. Il triennio ECM vigente 2023-2024-2025, prevede 120 ECM totali. Nel 2024 in base la normativa non ho ancora obbligo di formazione. Andrò pertanto a svolgere solo l'annualità del 2025 per un totale di 40 ECM (la terza parte del triennio).

3. Sono previsti controlli o sanzioni?

Al momento non sono definiti.

4. Come posso acquisire crediti ECM?

In due modalità: corsi accreditati e formazione individuale non accreditata.

tramite corsi accreditati da provider riconosciuti

- ✓ Formazione residenziale classica (RES¹)
- ✓ Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
- ✓ Videoconferenza (RES)
- ✓ Training individualizzato (FSC²)
- ✓ Gruppi di miglioramento (FSC)
- ✓ Attività di ricerca (FSC)
- ✓ Fad con strumenti informatici / cartacei (FAD³)
- ✓ E-learning (FAD)
- ✓ Fad sincrona (FAD)
- ✓ Formazione blended
- ✓ Docenza, tutoring in corsi accreditati ECM

1 Formazione residenziale

2 Formazione sul campo

3 Formazione a distanza





tramite formazione individuale

- ✓ Pubblicazioni scientifiche
- ✓ Studi e ricerche
- ✓ Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca
- ✓ Tutoraggio individuale
- ✓ Attività di formazione individuale all'estero
- ✓ Attività di autoformazione

La tabella che segue chiarisce meglio i vincoli per ogni tipologia formativa:

COME DISTRIBUIRE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CREDITI ECM: ESEMPIO SU 150 CREDITI		
PERCENTUALE	CREDITI	DA MATURARE TRAMITE
60% max	90 crediti <i>massimo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tutoraggio individuale ✓ Pubblicazioni scientifiche ✓ Studi e ricerca ✓ Corsi obbligatori per le attività di ricerca ✓ Crediti esteri ✓ Autoformazione (max 20%) ✓ Docenze (docente/relatore/tutor) in eventi ECM ✓ Moderatore e Responsabile Scientifico in corsi ECM
almeno il 40%	<i>almeno</i> 60 crediti	Formazione accreditata ECM in qualità di discente

5. La formazione individuale

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. La seguente tabella riassume le varie tipologie:

Tipo di attività	Crediti riconosciuti	Modalità di richiesta
Pubblicazioni scientifiche	3 crediti (se primo, secondo e/o ultimo nome o corresponding) 1 credito (se in posizione non preminente)	Sul portale Cogeaps seguendo le indicazioni riportate nella Manuale .
Studi e ricerche	a) Ricerche e studi clinici sperimentali e non su: <ul style="list-style-type: none"> - Farmaci - Dispositivi medici - Attività assistenziale b) Revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida	Sul portale Cogeaps seguendo le indicazioni riportate nella Manuale .



	Crediti assegnati: verificare sul Manuale .	
Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca	1 credito per ogni ora di frequenza (massimo il 20% dell'obbligo individuale triennale)	Sul portale Cogeaps seguendo le indicazioni riportate nella Manuale .
Tutoraggio individuale	1 credito ogni 15 ore di attività (per approfondimenti consulta la relativa FAQ)	Sul portale Cogeaps seguendo le indicazioni riportate nella Manuale .
Attività di formazione individuale all'estero	Verificare la propria situazione sul Manuale	Sul portale Cogeaps seguendo le indicazioni riportate nella Manuale .
Attività di autoformazione	1 credito per ogni ora (massimo 20% dell'obbligo triennale)*	Sul portale Cogeaps seguendo le indicazioni riportate nella Manuale .

* Il vincolo percentuale è calcolato in base all'obbligo formativo individuale del singolo professionista, per cui potrà variare a seconda della persona che richiede i crediti per l'attività: se l'obbligo formativo individuale è pari a 150, l'autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l'obbligo formativo individuale fosse minore, diminuirebbe anche il numero di crediti riconosciuti dell'autoformazione, che rimane comunque pari al 20%. Ad esempio, su un obbligo formativo di 80, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 16.

6. La nuova autoformazione ECM

Nella seduta del 24 marzo 2022, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e in tabella seguente riassunte:

Partecipazione a seminari, webinar e corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione psicologica
Partecipazione a sedute di intervizione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider)
Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.)
Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo



Attività di Dottorato, Docenza in Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n.509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione psicologica
Tutoring svolto in attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM)
Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid
Studio individuale di materiali durevoli, manuali, letture scientifiche, monografie su tematiche inerenti la professione psicologica

Si ricorda che l'autoformazione, rientra nella formazione individuale e che per il triennio 2020-2022 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale. Quindi se l'obbligo formativo individuale è pari a 150, l'autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti ECM; se invece l'obbligo formativo individuale è pari a 80, l'autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 16 crediti ECM.

7. Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?

È possibile completare l'intero obbligo formativo con questa modalità.

8. Come vengono maturati i crediti ECM?

- ✓ **I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider**, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeaps una volta concluso il corso. Pertanto l'attestato con i crediti maturati non va inviato al proprio Ordine né caricato sul portale Cogeaps.
- ✓ **La formazione individuale** (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, studi e ricerche, autoformazione, corsi per le attività di ricerca) va inserita dal professionista sul portale [Cogeaps](https://www.cogeaps.it) e presentando istanza.



9. Sono previsti esoneri ed esenzioni?

Sì, come previsto dal [Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#), e vanno registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.

L'elenco completo degli esoneri e delle esenzioni è riportato nella tabella dedicata: [Esoneri/Esenzioni](#).

10. Dove vedo la mia situazione crediti?

Ogni professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del [Cogeaps](#) per verificare la propria situazione crediti. L'Ordine ha reso disponibile delle FAQ per facilitare il primo accesso, disponibili a questo link: [Il Cogeaps](#).

11. Dopo 90 giorni, non vedo ancora i crediti dei corsi effettuati sul mio profilo Cogeaps: cosa posso fare?

I Provider hanno 90 giorni amministrativi di tempo per inviare il rendiconto dei crediti ECM dei corsi erogati. I 90 giorni con la tipologia di corso FAD asincrono, decorrono dalla data di scadenza amministrativa del corso e non dalla data in cui il singolo professionista ha ottenuto l'attestato ECM. Una volta trascorsa questa tempistica, va atteso l'aggiornamento del portale Cogeaps che potrebbe non essere sempre immediato.

12. Ho difficoltà ad accedere al portale: come faccio?

È possibile contattare il Cogeaps via email scrivendo a ecm@cogeaps.it, o telefonando allo 06.164162300 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

Il portale Cogeaps risponderà solo per problematiche: tecniche, di accesso, per SPID o CIE.

Per dubbi sulla normativa ECM contattare invece l'Ufficio ECM dell'Ordine (ecm@opl.it).

13. Quali corsi ECM offre l'Ordine?

Per visualizzare i corsi gratuiti ECM organizzati dall'OPL, è possibile cliccare sulla pagina [Calendario](#) (in continuo aggiornamento).

14. Come certifico al mio datore la mia formazione?

Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all'Ordine i seguenti due documenti:

- ✓ Attestato di partecipazione al programma ECM (in caso di non completamento dell'obbligo formativo)
- ✓ Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo (in caso di completamento)



La richiesta va inoltrata alla fine del triennio via PEO scrivendo a: ecm@opl.it.

15. Dove trovo il nuovo Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario?

Il nuovo Manuale è visibile al seguente [link](#).

16. Voglio approfondire la normativa.

Puoi cliccare sulle nostre [FAQ](#), sulle [FAQ](#) dell'Age.Na.S. o inviare una email a ecm@opl.it.